

Statuto dell'Associazione

“CSV Net Emilia-Romagna – Confederazione regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato dell'Emilia-Romagna - ETS”

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita con durata illimitata, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 di seguito denominato «Codice del terzo settore», e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: “CSVnet Emilia-Romagna - Confederazione regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato dell'Emilia-Romagna” enunciabile brevemente “CSVnet Emilia-Romagna”.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione “Ente del Terzo Settore-ETS”, contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “CSVnet Emilia-Romagna ETS”. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

CSVnet Emilia-Romagna è una associazione apartitica e non persegue, direttamente o indirettamente, finalità lucrative.

CSVnet Emilia-Romagna si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la *Carta dei valori del volontariato* e la *Carta della Rappresentanza*.

L'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Costituisce forma riconosciuta di Confederazione su base regionale dei Soci di CSVnet, come previsto dallo Statuto di CSVnet.

L'associazione è retta dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 13. Si applicano le norme del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117) e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 SCOPO E ATTIVITÀ

CSVnet Emilia-Romagna persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare, ha lo scopo di creare occasioni di incontro, confronto, collaborazione e sinergia strutturata su attività di interesse comune e di concorrere all'elaborazione di una linea politica condivisa tra i soggetti gestori dei Centri di Servizio del Volontariato (di seguito denominati con l'abbreviazione CSV) presenti nella Regione Emilia Romagna, nel rispetto dell'autonomia giuridico amministrativa di ciascuno di essi e della suddivisione delle competenze su base territoriale degli stessi.

CSVnet Emilia Romagna riconosce i principi ispiratori di CSVnet e ne condivide lo scopo.

In particolare persegue, in armonia con quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento di CSVnet, le seguenti finalità, non contrastanti con le finalità e programmi dei singoli CSV:

- a) esprimere, nell'ambito delle materie attribuite, una gestione regionale con funzioni di pianificazione e rappresentanza unitaria dei CSV Soci nelle relazioni con i soggetti istituzionali regionali, quali in particolare l'Organismo territoriale di controllo (OTC), la Regione Emilia Romagna ed i soggetti rappresentativi e di coordinamento del volontariato regionale (Consulte, Forum ecc.), fatta eccezione per le problematiche peculiari dei singoli CSV
- b) facilitare e promuovere scambi tra i CSV soci, promuovere i rapporti fra i CSV soci e le organizzazioni di volontariato di carattere regionale, favorire la conoscenza dell'operato dei CSV soci tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello regionale
- c) garantire servizi di promozione del volontariato tra gli enti di terzo settore a carattere regionale, tramite una programmazione integrata gestita direttamente da CSVnet Emilia Romagna o attraverso i CSV Soci
- d) favorire il principio di integrazione nell'erogazione dei servizi fra i CSV soci per approfondire e ottimizzare i livelli standard delle prestazioni e dei servizi erogati a livello territoriale mediante lo scambio di esperienze di conoscenze.

Gli Enti di Terzo Settore, i Coordinamenti o le Federazioni regionali, enti pubblici e privati, esclusivamente per le attività e i progetti di carattere regionale, possono ricevere servizi direttamente da CSVnet Emilia Romagna o attraverso i singoli CSV, con modalità definite e regolamentate da CSVnet Emilia Romagna.

CSVnet Emilia Romagna può inoltre aderire ad altre organizzazioni purché non contrastanti con le proprie finalità statutarie.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, CSVnet Emilia Romagna svolge a beneficio dei propri associati o di terzi le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore di seguito riportate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

CSVnet Emilia Romagna può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a tali attività di interesse generale e, comunque, nei limiti dell'art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 3 SEDE

La sede legale dell'associazione è fissata in Bologna.

Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 7 potrà stabilire altre sedi o uffici operativi, ove lo ritenesse opportuno per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune potrà essere deliberata dall'Assemblea senza la necessità delle maggioranze previste per la modifica statutaria.

Art. 4 SOCI

Possono aderire a CSVnet Emilia Romagna in qualità di soci le associazioni del terzo settore accreditate come CSV in Emilia Romagna ai sensi del Codice del terzo settore e socie di CSVnet.

L'associazione del terzo settore accreditata come CSV in Emilia Romagna che intenda acquisire la qualifica di Socio di CSVnet Emilia Romagna (di seguito CSV Socio) deve presentare formale domanda di adesione. L'associazione che veda rifiutata la domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo ha diritto a ricorrere all'Assemblea.

L'adesione a CSVnet Emilia Romagna è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il recesso non libera il CSV Socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso del CSV Socio e il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea.

I CSV Soci di CSVnet Emilia Romagna sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, il Regolamento di cui all'art. 13 e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di CSVnet Emilia Romagna e degli altri CSV Soci;
- c) versare le quote fissate ai sensi di quanto previsto dall'art. 12;
- d) contribuire responsabilmente al funzionamento di CSVnet Emilia Romagna.

Tutti i CSV Soci hanno diritto a:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione;
- c) essere informati e coinvolti nelle attività di CSVnet Emilia Romagna
- d) prendere visione dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione di CSVnet Emilia Romagna

La qualifica di CSV Socio viene meno per:

- a) recesso da comunicarsi per iscritto;
- b) decadenza dovuta alla perdita dei requisiti necessari ai fini dell'adesione e, in particolare, la perdita dell'accreditamento quale CSV ai sensi del Codice del terzo settore. In tal caso, coloro che rivestono cariche sociali negli organi di CSVnet Emilia Romagna, fatta eccezione per l'Organo di controllo, ed appartengono o siano stati eletti in forza dell'appartenenza al Socio decaduto dalla qualifica di CSV, decadono dalla carica e sono sostituiti nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 13;
- c) delibera di esclusione per gravi motivi di cui al comma 7 del presente articolo
- d) mancato pagamento della quota sociale.

L'esclusione di un CSV Socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in presenza di almeno uno dei seguenti gravi motivi:

- a) comportamento contrastante con gli scopi di CSVnet Emilia Romagna e/o con i principi indicati al precedente art. 1;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi sociali;

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al CSV Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.

Art. 5 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali di CSVnet Emilia Romagna:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- e) l'Organo di controllo.

Tutti i componenti degli organi sociali di CSVnet Emilia Romagna devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell'ufficio o della funzione cui sono preposti e devono possedere i requisiti di onorabilità, competenza, esperienza e indipendenza previsti dal presente Statuto, dalla *Carta dei valori del volontariato*, dalla *Carta della Rappresentanza* e dal Regolamento di cui all'art. 13

I titolari di incarichi negli organi fatta eccezione per la lettera a) non possono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. La dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante il possesso di detti requisiti di

onorabilità costituisce, insieme all'ulteriore documentazione prevista dal Regolamento di cui all'art. 13, condizione di candidabilità per l'effettiva assunzione dell'incarico associativo.

Il Regolamento di cui all'art. 13 prevede casi di ineleggibilità per i titolari di incarichi politici e tecnici in ambito istituzionale, europeo, nazionale o locale, al fine di tutelare l'autonomia del mondo del volontariato e di CSVnet Emilia Romagna dalle Istituzioni, pur nel comune riconoscimento delle rispettive titolarità e funzioni in ordine al raggiungimento del bene comune, così come indicato dall'art. 118 della Costituzione.

Il Regolamento di cui all'art. 13 può altresì prevedere casi di ineleggibilità ed incompatibilità per i titolari di cariche sociali o ruoli dirigenziali nelle reti del terzo Settore, negli enti del terzo settore operanti a livello nazionale, in associazioni sindacali e/o di categoria nonché negli enti che concorrono alla composizione degli organismi di controllo di cui al Titolo VIII, Capo II del Codice del terzo settore.

Coloro che ricoprono altri incarichi, per i quali il Regolamento di cui all'art. 13 prevede l'ineleggibilità, non possono ricoprire cariche sociali di CSVnet Emilia Romagna e, se già eletti o nominati, decadono dal loro ufficio.

Coloro che ricoprono altri incarichi per i quali il Regolamento di cui all'art. 13 prevede l'incompatibilità, optano per uno dei due incarichi entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'incompatibilità è constatata. In assenza di opzione, decadono dalla carica in CSVnet Emilia Romagna.

Coloro che siano candidati all'assunzione degli incarichi politici istituzionali, individuati dal Regolamento di cui all'art. 13 per effetto di quanto previsto dal comma 4, sono automaticamente sospesi dalla carica sociale di CSVnet Emilia Romagna all'atto della candidatura e decadono qualora eletti.

Il Regolamento di cui all'art. 13 può disciplinare i casi di conflitto di interesse.

La disciplina, contenuta nel Regolamento di cui all'art. 13, attinente alle ineleggibilità, alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è approvata dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto.

La durata delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSVnet Emilia Romagna è di seguito specificata dal presente Statuto, nei rispettivi articoli. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni inerenti al conteggio del numero dei mandati, si intende per mandato la permanenza in carica per un periodo pari ad almeno la metà della durata ordinaria prevista. La rielezione del Consiglio Direttivo comporta la rielezione del Presidente, del/dei Vicepresidenti, nonché del Segretario. I componenti degli organi sociali di CSVnet Emilia Romagna che subentrano a quelli precedentemente eletti o nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti. La cessazione delle cariche dei componenti gli organi sociali di CSVnet Emilia Romagna per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui i nuovi componenti sono stati eletti o nominati.

Le riunioni degli organi sociali vengono convocate come precisato dallo Statuto e dal Regolamento di cui all'art. 13. In assenza delle formalità di convocazione previste, ciascun organo sociale si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Le riunioni degli Organi sociali possono svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere il proprio

avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché l'effettiva possibilità di concorrere alla deliberazione, nel rispetto dei limiti fissati dal presente Statuto e nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art.13.

Art 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea di CSVnet Emilia Romagna composta dai rappresentanti dei CSV Soci di CSVnet Emilia Romagna, così come definiti all'art. 4 del presente Statuto.

Ogni CSV Socio è rappresentato in Assemblea da tre delegati.

Non è ammesso il voto per delega ad altro CSV Socio.

È ammesso il voto in via elettronica.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti, in aggiunta a quelli previsti come inderogabili del Codice del Terzo settore (art. 25)

- a) deliberare, se richiesto, sulla reiezione di domande di adesione di nuovi Soci;
- b) deliberare la presa d'atto della decadenza da CSVnet Emilia Romagna dei CSV Soci e l'esclusione da CSVnet Emilia Romagna dei CSV Soci secondo quanto previsto dall'art. 4;
- c) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare per giusta causa i componenti dell'Organo di controllo; e determinare annualmente la quota sociale;
- f) approvare il programma annuale di attività;
- g) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- h) approvare il bilancio sociale, qualora sia superato il limite per l'obbligatorietà previsto dall'art. 14, c.1 del Codice del terzo settore;
- i) approvare il Regolamento di cui all'art. 13 e le eventuali modifiche;
- l) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, tranne per quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento di CSVnet Emilia Romagna;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Su decisione del Consiglio Direttivo e nella seduta convocata per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria può trattare anche la modifica del Regolamento di cui all'art. 13. In tal caso, le maggioranze necessarie per deliberare sul Regolamento di cui all'art. 13 sono le stesse di quelle richieste per l'Assemblea ordinaria. Le eventuali modifiche apportate al Regolamento di cui all'art. 13 da parte dell'Assemblea Straordinaria possono essere comunque modificate dall'Assemblea Ordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i CSV Soci di CSVnet Emilia Romagna in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi ai CSV Soci almeno dieci giorni prima della

data della riunione, con l'indicazione di ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei CSV Soci aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, la metà più uno, dei rappresentanti dei CSV Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto deve vedere la presenza di 2/3 dei rappresentanti dei CSV Soci e delibera a maggioranza degli aventi diritto. Per lo scioglimento di CSVnet Emilia Romagna è richiesto il voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, una volta insediata a cura del Presidente di CSVnet Emilia Romagna, elegge tra i suoi componenti chi la presiede.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in numero di cinque, di cui 4 candidati dai rispettivi CSV Soci a cui si aggiunge il componente del Consiglio Direttivo di CSVnet indicato da CSVnet Emilia Romagna.

La scelta del candidato di ogni CSV Socio spetta al rispettivo organo competente, per nessuna ragione, la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente del CSV Socio.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere persone che:

- a) sono componenti di un organo direttivo dei CSV Soci di CSVnet Emilia Romagna
- b) non hanno in essere rapporti di lavoro con i CSV Soci

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati agli altri organi sociali dalla legge o dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) attua le delibere dell'Assemblea;
- b) delibera l'adesione di nuovi CSV Soci;
- c) elegge tra i propri membri il Presidente;
- d) elegge il Vicepresidente, che in caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le sue funzioni;
- e) elegge tra i propri membri il Segretario;

- f) predisporre il programma annuale delle attività, ne dispone l'attuazione e ne cura la conseguente rendicontazione;
- g) predisporre il bilancio preventivo, periodici assestamenti e rendicontazioni, il bilancio consuntivo;
- h) predisporre il bilancio sociale, qualora sia superato il limite per l'obbligatorietà previsto dall'art. 14, c.1 del Codice del terzo settore;
- i) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2, comma 3 del presente statuto, nelle forme previste dal Codice del Terzo settore.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. La rielezione è possibile per un ulteriore mandato. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione mediante la cooptazione di un nuovo membro indicato secondo le medesime modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 13. Tale cooptazione sarà ratificata alla prima Assemblea utile, pena la decadenza del Consigliere così cooptato.

Ove la metà dei Consiglieri presenti contemporaneamente le proprie dimissioni, il Consiglio Direttivo in carica decade e l'Assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni due mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo validamente costituito assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri presenti.

I Consiglieri che annualmente risultano assenti anche giustificati a metà degli incontri regolarmente convocati decadono automaticamente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più dei suoi membri deleghe su settori di attività o materie di interesse. Con la medesima procedura le deleghe possono essere revocate.

Art. 8 PRESIDENTE

Il Presidente di CSVnet Emilia Romagna è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma di CSVnet Emilia Romagna di fronte a terzi ed in giudizio. Svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività di CSVnet Emilia Romagna; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vicepresidente oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Consigliere più anziano d'età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di un ulteriore mandato. Nel caso in cui il Presidente, per qualsiasi ragione, interrompa il proprio mandato prima della sua scadenza naturale, il Consiglio Direttivo provvede a eleggere un nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente ne svolge le funzioni e il Comitato Esecutivo svolge l'ordinaria amministrazione. L'elezione del nuovo Presidente può essere sospesa dal Consiglio Direttivo negli ultimi 6 mesi del suo mandato. In tal caso, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne definisce l'ordine del giorno.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente e in subordine dal Consigliere più anziano d'età tra i presenti.

Il Presidente, nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Art. 9 ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore, è costituito un organo di controllo monocratico anche qualora non siano superati i limiti ivi previsti per l'obbligatoria costituzione.

L'Organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione di CSVnet Emilia Romagna, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di CSVnet Emilia Romagna e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti;
- d) predispose una relazione al bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo Settore da presentare all'Assemblea per la sua approvazione;
- e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è formato un membro effettivo più un supplente che subentra in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico del membro effettivo.

Il membro effettivo ed il membro supplente dell'Organo di controllo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di un ulteriore mandato anche non consecutivo. Al momento del rinnovo dell'organo, l'elezione è valida con la presenza di almeno due candidati.

I componenti sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Per tutta la durata del loro incarico debbono possedere tale requisito la cui perdita determina l'immediata decadenza del Revisore interessato e la sua sostituzione.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale contenuto nel libro di cui all'art. 15, c.1, lett. c) del Codice del terzo settore.

L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale di CSVnet Emilia Romagna e con la carica di consigliere di un CSV Socio

Art. 10 RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO SOCIALE. ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO.

L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro l'anno precedente a quello di riferimento nonché un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea così da poterlo depositare presso il RUNTS ai sensi dell'art. 48, c. 3 del Codice del terzo settore entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del terzo settore.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, CSVnet Emilia Romagna potrà concludere contratti e/o accordi, nonché compiere ogni altro atto e/o operazione che non sia in contrasto con la normativa applicabile e con le disposizioni del presente Statuto.

Il patrimonio di CSVnet Emilia Romagna è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga a CSVnet Emilia Romagna a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le entrate di CSVnet Emilia Romagna sono costituite da:

- a) quote sociali ordinarie annuali versate dai CSV Soci;
- b) le eccedenze degli esercizi annuali;
- f) erogazioni, donazioni e lasciti;
- g) contributi pubblici e privati;
- h) la gestione economica e finanziaria del patrimonio.

CSVnet Emilia Romagna non persegue, né direttamente né indirettamente, scopo di lucro, ai sensi dell'art. 8 del Codice del terzo settore.

Il patrimonio di CSVnet Emilia Romagna, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività definita dal presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 BILANCIO SOCIALE

Annualmente CSVnet Emilia Romagna approva un bilancio sociale, qualora sia superato il limite per l'obbligatorietà previsto dall'art. 14, c.1 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea.

L'Organo di controllo predisporre una relazione allegata al bilancio sociale, nella quale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto e attesta la conformità alle linee guida previste dall'art. 14 del Codice del terzo settore.

Art. 12 QUOTE SOCIALI

Entro il 30 novembre dell'anno precedente ed in relazione alle necessità di bilancio di CSVnet Emilia Romagna, l'Assemblea determina l'ammontare delle quote sociali annuali a carico dei CSV Soci.

Le quote sociali sono calcolate in proporzione alle somme effettivamente erogate ai CSV Soci per l'anno di riferimento della medesima quota, a valere sul FUN di cui all'art. 62 del Codice del terzo settore.

Il CSV Socio che, per dimissioni o altra ragione, cessa di far parte di CSVnet Emilia Romagna è tenuto al pagamento integrale della quota sociale per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso oppure, in caso di altra ragione, al momento della relativa delibera assunta dall'organo competente di CSVnet Emilia Romagna.

La quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 13 REGOLAMENTO

CSVnet Emilia Romagna si dota di un Regolamento che disciplina il funzionamento dell'associazione in conformità con il presente Statuto.

Il Regolamento, con riferimento all'art. 4 dedicato ai CSV Soci, in particolare disciplina:

- a) le modalità con cui un CSV interessato può presentare formale domanda di adesione per divenire Socio e le procedure con le quali la domanda è presa in esame, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Codice del terzo settore;
- b) le modalità con cui CSVnet Emilia Romagna verifica il permanere dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione di un CSV proprio Socio;
- c) i criteri di accertamento della condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali atta ad assicurare ai CSV Soci la piena partecipazione in Assemblea;
- d) i tempi ed i modi con cui CSVnet Emilia Romagna segnala al CSV Socio eventuali inadempienze;
- e) i tempi e le condizioni della decadenza automatica da CSV Socio per soggetti giuridici che perdono la qualifica di CSV nonché della sospensione della decadenza stessa in caso di ricorso alle autorità competenti;
- f) le modalità ed i tempi con cui ogni CSV Socio può prendere visione dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del terzo settore, degli atti deliberati e della documentazione relativa alla gestione di CSVnet Emilia Romagna;
- g) le modalità con cui un CSV può comunicare il proprio recesso da Socio di CSVnet Emilia Romagna ed i criteri con cui si determina la datazione della comunicazione medesima.

Il Regolamento, con riferimento all'art. 5 dedicato agli organi sociali di CSVnet Emilia Romagna, in particolare disciplina:

- a) le procedure, le modalità ed i tempi di elezione;

- b) le ineleggibilità e le incompatibilità nonché la disciplina dei conflitti di interesse relative alle persone fisiche che ricoprono le cariche sociali di CSVnet Emilia Romagna, differenziando per tipologia;
- c) le modalità con cui può essere esercitato il voto e, specificamente, come può essere autorizzato ed esercitato il voto in via elettronica;
- d) le modalità ed i tempi di convocazione;
- e) la partecipazione tramite collegamento da remoto;
- f) le modalità ed i tempi di verbalizzazione;
- g) le modalità ed i tempi dell'entrata in vigore delle delibere.

Il Regolamento, con riferimento all'art. 6 dedicato all'Assemblea di CSVnet Emilia Romagna, in particolare disciplina:

- a) le modalità con cui i CSV Soci accreditano i propri rappresentanti;
- b) le modalità di elezione del Presidente dell'Assemblea;
- c) il funzionamento e la conduzione dell'Assemblea con particolare riferimento alla trattazione delle modifiche statutarie e regolamentari.

Il Regolamento, con riferimento all'art. 7 dedicato al Consiglio Direttivo, in particolare disciplina le modalità ed i criteri di calcolo delle assenze che determinano la decadenza dei Consiglieri.

Il Regolamento, con riferimento all'art. 12 dedicato alle quote sociali ed ai contributi, in particolare disciplina:

- a) i criteri e le modalità con cui determinare le quote sociali;
- b) i tempi e le modalità con cui i CSV Soci sono tenuti alla corresponsione delle rispettive quote sociali.

Il Regolamento in particolare disciplina:

- a) le forme e le modalità con cui si possono effettuare le comunicazioni sociali;
- b) i soggetti a cui è possibile riconoscere i rimborsi spese nonché i criteri, i limiti e le modalità con cui possono essere concessi;

Il Regolamento disciplina quant'altro risulti opportuno o necessario, ai fini dell'applicazione del presente Statuto e della gestione di CSVnet Emilia Romagna.

Il Regolamento statutario è approvato dall'Assemblea alla presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 14 SCIoglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati con delibera dell'Assemblea straordinaria.